

## DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. **AGGIORNATO al DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218** (in vigore dal 13 febbraio 2013)

### Art. 85 – Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

A	B	C
		<b>Precisazioni ai fini della compilazione della dichiarazione sostitutiva</b>
<b>- Impresa individuale</b> (comma 1)	1. titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2	Vedi a margine INDICAZIONE a), g)
<b>- Associazioni</b> (comma 2, lett. a)	1. legali rappresentanti 2. direttore tecnico (se previsto) 3. i soggetti previsti dal comma 2bis dell'art. 85 (se previsti) (vedi a margine nota 1) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3	Vedi a margine INDICAZIONI a), d), e), f), g)
<b>- Società di capitali</b> (comma 2, lett. c)	1. legale rappresentante 2. componenti dell'organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 5. socio (nelle società con socio unico) 6. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6	Vedi a margine INDICAZIONI a), b), c), d), e), f), g)  In caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4, la società interessata dovrà produrre anche la seguente documentazione relativa al socio (persona fisica o giuridica) che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale: ➤ <u>socio di maggioranza - persona fisica - con residenza in Italia o all'estero:</u> La società interessata dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA le complete generalità (cognome, nome, luogo, data di nascita, residenza, codice fiscale) del socio che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale. Se il socio di maggioranza - persona fisica - ha

		<p>residenza in Italia, dovrà, inoltre, essere allegata la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi del socio di maggioranza;</p> <p>➤ <u>socio di maggioranza - persona giuridica:</u></p> <p>- <u>il socio di maggioranza è una società italiana:</u> Si dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA della società che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale. Dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 della società che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale</p> <p>- <u>il socio di maggioranza è una società estera con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:</u> Si dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA della società che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale. Dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 della società che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale.</p> <p>- <u>il socio di maggioranza è una società estera priva di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:</u> Si dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.</p>
<b>- Società semplice</b> <b>- Società in nome collettivo</b> <i>(comma 2, lett. e)</i>	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. i soggetti previsti dal comma 2bis dell'art. 85 (se previsti)	Vedi a margine INDICAZIONI a), d), e), f), g)

	(vedi a margine nota 1) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3	
<b>- Società in accomandita semplice</b> (comma 2, lett. f)	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. i soggetti previsti dal comma 2bis dell'art. 85 (se previsti) (vedi a margine nota 1) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3	Vedi a margine INDICAZIONI a), d), e), f), g)
<b>- Società personali</b> (comma 2, lett. i)	Oltre a quanto previsto sopra in corrispondenza a: - società in nome collettivo (punti 1, 2, 3, 4) - società in accomandita semplice (punti 1, 2, 3, 4) 5. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 6. i familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 5	Vedi a margine INDICAZIONI a), d), e), f)
<b>- Società estere con sede secondaria in Italia</b> (comma 2, lett. g)	1. coloro che la rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3	Con riferimento al punto 1: indicare le complete generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta).  Vedi a margine INDICAZIONI a), d), e), f), g)
<b>- Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b> (comma 2-ter)	1. coloro che esercitano poteri di amministrazione (Presidente del CdA/Amministratore delegato, consiglieri), di rappresentanza o di direzione dell'impresa	Con riferimento al punto 1: indicare le complete generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta).  Vedi a margine INDICAZIONI a) e d)
<b>- Società di capitali consortili</b> <b>- Società cooperative</b> <b>- Consorzi di società cooperative,</b> <b>- Consorzi con attività</b>	1. legale rappresentante 2. componenti dell'organo di amministrazione (Presidente del CdA/Amministratore delegato e consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., il sindaco, nonché i soggetti che	Vedi a margine INDICAZIONI a), b), d), e), f), g)  Con riferimento al punto 5 la società consortile o di consorzi dovrà produrre: - dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che

<b>esterna</b> <i>(comma 2, lett. b)</i>	svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A. - dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla CCIAA riferite alle suddette società consorziate - dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 riferita ai loro familiari conviventi.
<b>- Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna</b> <b>- Gruppi europei di interesse economico</b> <i>(comma 2, lett. d)</i>	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione (Presidente del CdA/Amministratore delegato e consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Vedi a margine INDICAZIONI a), b), d), e), f), g)
<b>- Raggruppamenti Temporanei di Imprese</b> <i>(comma 2, lett. h)</i>	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità sopra indicate per ciascuna tipologia di impresa e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2	Vedi a margine INDICAZIONI a), b), c), d), e), f), g)
<b>- società di capitali di cui alle lettera b) e c), comma 2, dell'art. 85,</b>	1. Oltre ai soggetti indicati sopra per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le	Vedi a margine INDICAZIONI a), b), c), d), e), f), g)

<p><b><u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></b> (comma 2-quater)</p>	<p>società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.</p> <p>Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.</p> <p>La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p> <p>2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1.</p>	
--	--	--

**INDICAZIONI:**

- a) per **familiari conviventi** s'intende **chiunque conviva** con i soggetti da controllare ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, purché **maggiorenne**.
- b) per **componenti dell'organo di amministrazione** s'intendono: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato, consiglieri
- c) per **socio di maggioranza** s'intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Se il **socio di maggioranza è un persona giuridica** devono essere indicati i soggetti individuati nella tabella sopra riportata (colonna B) per ciascuna tipologia di soggetto (impresa/associazione/società/consorzio ..... ) (colonna A).
- Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
- La documentazione, invece, dovrà, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.
- Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.Lgs. 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

- d) **ai sensi dell'art. 91, comma 5, del D.lgs. 159/2011** "Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter detenere in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa" **anche i procuratori e i procuratori speciali sono sottoposti ai controlli antimafia.**

Con Circolare n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013, il Ministero dell'Interno-Gabinetto del Ministero ha chiarito che le società dovranno aver cura di indicare nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA i procuratori che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 (ndr ora D.Lgs. n. 50/2016), a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, **i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.**

- e) per **sindaci** si intendono **sia quelli effettivi sia quelli supplenti.**

- f) per **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231** si riporta il testo dell'art. 6, commi 4 e 4bis, del D.Lgs. n. 231/2001:

*comma 4 - "Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente".*

*comma 4bis - "Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".*

- g) Come precisato dal Ministero dell'Interno con Circolare n. 11001/119/20(8) Uff. II-Ord. Sic. Pubbl. del 26/06/2013, la nozione di "**direttore tecnico**" di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non può essere intesa in senso meramente letterale ma si deve far riferimento alla natura dei compiti rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'attività di impresa svolti da tale profilo professionale. Pertanto, anche il "**responsabile tecnico**" delle imprese rientra tra soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal **direttore tecnico**.

#### NOTE:

1. **L'art. 85, comma 2-bis, del D.Lgs. 159/2011** prevede "Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e le società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia, è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".
2. per **le società straniere/costituite all'estero** la competenza al rilascio dell'Informazione antimafia, **ai sensi dell'art. 90, comma 2 del D.Lgs. 159/2011**, è così individuata:

- Nel caso di società costituite all'estero con sede secondaria in Italia con rappresentanza stabile, competente è la Prefettura della provincia in cui ha la sede secondaria la società.
  - Nel caso di società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, competente è la Prefettura della provincia in cui hanno sede i soggetti richiedenti (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti).
3. **L'art. 91, comma 5, del D.Lgs. 159/2011** prevede *"Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa"* (cfr. Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013)
4. **VARIAZIONE DEGLI ORGANI SOCIETARI:** si riportano di seguito i **commi 3 e 4 dell'art. 86 del D.Lgs. 159/2011:**
- comma 3 – "I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85";*
- comma 4 - "La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto."*